



COMUNE DI LIMBADI

Prov. Vibo Valentia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
LOCULI, COLOMBARI, DI CELLE OSSARIO E
AREE PER COSTRUZIONE NEL CIMITERO
COMUNALE**

Art. 1 Premessa

La concessione di loculi o colombari e di celle ossario e di aree per costruzione di cappelle nel cimitero del Comune di Limbadi è disciplinata dalle norme del presente Regolamento, salvo quanto previsto per quanto non riportato in questo documento, dalla legislazione attualmente vigente.

Art. 2 Presentazione delle domande di concessione

La domanda diretta ad ottenere una concessione cimiteriale deve essere redatta su carta intestata rilasciata dal Comune, munita di carta da bollo e contenere le indicazioni di seguito riportate:

- a) Cognome e nome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) Comune di residenza, con l'indicazione della via e numero civico;
- c) Codice fiscale del richiedente;
- d) Nome della persona o delle persone, con specificazione di luogo e data di nascita, residenza e stato civile per la quale si richiede la concessione, precisando, se trattasi di persona defunta, la data del decesso.

Art. 3 Concessioni di loculi e colombari a viventi

La concessione di loculi o colombari da intestare a viventi è accordata solo per essere destinata a persone decedute o viventi residenti o che siano stati residenti nel Comune di Limbadi.

Per la destinazione di loculi a persone viventi, detta concessione può essere accordata unicamente a persona che abbia compiuto 75 (settantacinque) anni, ovvero abbia compiuto 70 (settanta) anni se di stato vedovile, se sia privo di parenti od affini entro il terzo grado, o se affetto da gravi patologie.

La concessione di loculi cimiteriali riservati a persone viventi è consentita se la disponibilità del cimitero comunale sia superiore alla richiesta presunta di due anni, calcolata sulla base media degli ultimi cinque anni.

La concessione a persone non residenti è subordinata alla disponibilità di loculi in eccesso e al pagamento di una tariffa maggiorata del 50%.

Art. 4 Esame delle domande

L'esame delle domande avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse al protocollo generale dell'ente. Nella valutazione delle domande per la concessione di loculi o colombari e di celle ossario sarà data la precedenza a quelle riguardanti defunti tumulati provvisoriamente in tombe comunali o private, e loculi. Ogni domanda potrà avere per oggetto la concessione di più loculi o colombari e celle ossario, quando la richiesta riguarda persone legate da vincoli di parentela.

Art. 5 Assegnazione dei loculi

La concessione di loculi o colombari e celle ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non potranno essere sostituiti da altri, salvo nel caso di mancato utilizzo e previo opportuno provvedimento di variazione.

L'assegnazione è subordinata alla presentazione all'Ufficio Tecnico del Comune della ricevuta del versamento della relativa tariffa stabilita con Delibera della Giunta Comunale, da effettuarsi con apposito bollettino.

Art. 6 Tumulazione

In ogni loculo o colombaro è consentita la tumulazione di una salma e di una o più cassette di resti mortali o più urne cinerarie se queste contengono i resti o le ceneri del coniuge o parente di primo grado dell'assegnatario defunto ivi tumulato.

Art. 7 Tumulazione provvisoria

Viene autorizzata la tumulazione provvisoria nei seguenti casi:

- a. in mancanza di loculi disponibili nel cimitero;
- b. attesa di costruzione di sepolcreto su area assegnata da non più di due anni;
- c. in attesa di trasporto fuori comune.

Le tumulazioni provvisorie vengono effettuate o in tomba di famiglia, previo assenso scritto del concessionario o degli eredi o nei loculi comunali disponibili.

3) Nei casi di cui alle precedenti lettere viene corrisposto un canone mensile stabilito da delibera G.C.

Art. 8 Atto di concessione

Le concessioni risultano da apposito atto contenente le condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio d'uso.

Art. 9 Durata della concessione

La concessione riguarda le seguenti sepolture private:

- tumulazione per la durata di 30 (trenta) anni dalla data della concessione.

Almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza della concessione del loculo o della cella ossario, gli interessati possono inoltrare al Sindaco domanda di rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di anni 20 (venti). La richiesta potrà essere accolta dietro il pagamento della tariffa in atto alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

Qualora non sia richiesto il rinnovo della concessione, si provvederà d'ufficio all'estumulazione ed alla traslazione dei resti mortali all'ossario comune, delle urne cinerarie nel cinerario comune e delle

salme in apposito campo comune per esservi inumate. Alla scadenza del periodo quinquennale di inumazione i resti saranno esumati e trasferiti nell'ossario comune.

Art. 10 Aree per sepolture

Le aree per sepolture si distinguono in gratuite e a pagamento.

Sono gratuite le sepolture individuali ad inumazione per le persone indigenti residenti o rinvenute nel territorio comunale.

Le aree destinate alle sepolture gratuite sono realizzate in conformità alle prescrizioni degli artt. da 68 a 74 del D.P.R. n. 285 del 1990.

Sono a pagamento le concessioni di aree a privati per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività, o campi di inumazione per famiglie e collettività.

Il Comune, secondo una propria pianificazione concede per 99 anni, salvo rinnovo, a privati o a enti, l'uso di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture sia a sistema di tumulazione che di inumazione.

Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti indicati nelle apposite planimetrie e/nel piano regolatore cimiteriale.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, ed in tal caso nell'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote.

Il posto concesso dovrà essere sempre tenuto in stato di regolare manutenzione dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l'estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del presente regolamento.

Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di opere realizzate dal Comune nel generale interesse del Cimitero o di una parte di esso.

Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 11 Concessione di aree

La concessione viene accordata, a seguito di domanda, con apposito atto di concessione a firma del Responsabile dell'ufficio tecnico.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dalla Giunta comunale.

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 12 Successione nella concessione

Alla morte del titolare della concessione, questa passa ai legittimi eredi, ai sensi del codice civile, con esclusione da ogni disponibilità testamentaria.

Gli eredi possono comunicare al Comune i loro nominativi, divenendo responsabili solidalmente della manutenzione del sepolcro.

In caso di mancata comunicazione, il Comune farà riferimento, ad ogni fine, agli eredi del titolare della concessione rintracciabili a seguito di ricerche svolte d'ufficio.

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, della titolarità della concessione. La concessione può essere trasferita esclusivamente dal Comune a seguito di rinuncia del concessionario o degli aventi diritto.

Qualora il titolare della concessione sia un ente, non sono in alcun caso consentiti trasferimenti o subingressi nella titolarità della concessione.

Art. 13 Diritto di uso dei sepolcri privati

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato, fino alla capienza del sepolcro, alla persona del concessionario e dei suoi familiari, intendendosi come tali il coniuge, i parenti in linea retta fino al 6° grado, i parenti in linea collaterale e affini fino al 3°. Il grado di parentela è calcolato con riferimento al/ai titolare/i della concessione.

Nel caso in cui il concessionario sia una persona giuridica, il diritto al sepolcro è riservato alle persone che ne hanno titolo per statuto.

E' altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi "*more uxorio*" o conviventi di fatto ai sensi dell'art. 1 comma 36 della Legge n. 76 20/05/2016, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

La convivenza di cui al comma precedente è attestata:

- nel caso di convivenza "*more uxorio*", qualora la stessa risulti dallo stato di famiglia del concessionario o, negli altri casi, qualora perduri da almeno due anni alla data del decesso e sia documentata, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- nel caso di convivenza di fatto ex art. 1 comma 36 L. n. 76/2016 da certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

Per quanto riguarda le particolari benemerienze di cui al terzo comma, saranno considerate utilisolo quelle che risulteranno note alla comunità o documentate con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal concessionario stesso.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 14 Retrocessione dell'area

Il titolare, qualora non intenda più utilizzare l'area oggetto di concessione, può chiedere di retrocedere la stessa o una sua porzione al Comune anche nel caso in cui su questa siano state eseguite, in tutto o in parte, opere per la realizzazione del sepolcro, a condizione che venga effettuata, preliminarmente alla retrocessione, la traslazione/esumazione dei feretri eventualmente presenti.

In tal caso, previa istanza, il Dirigente competente, qualora non sussistano motivi ostativi e fatte salve le ipotesi di decadenza dalla concessione di cui al successivo art. 48, accoglie l'istanza e, contestualmente, provvede a determinare il rimborso del canone concessorio nella misura di seguito indicata:

- per la retrocessione nel periodo da 1 a 10 anni dalla domanda di concessione: il 50% del canone di concessione vigente al momento della retrocessione;
- per la retrocessione oltre i dieci anni dalla domanda di concessione e fino a 30 anni: il 30% del canone di concessione vigente al momento della retrocessione;
- per la retrocessione oltre 30 dalla domanda di concessione: il 20% del canone di concessione vigente al momento della retrocessione.

Art. 15 Decadenza dalla concessione

La decadenza dalla concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- a) mancata ultimazione delle opere di costruzione del sepolcro entro cinque anni dalla data di concessione dell'area, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa istanza debitamente motivata;
- b) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi titolo al subentro nella titolarità, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

- d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente Regolamento.

Nei casi indicati al precedente comma, verrà adottata apposita diffida scritta nei confronti degli aventi titolo, che dovranno provvedere nel termine stabilito dall'ufficio procedente, comunque non inferiore a trenta giorni.

L'inadempimento entro due mesi dalla scadenza del termine previsto dalla diffida notificata ai componenti della famiglia del concessionario, produce la perdita di ogni diritto e il passaggio di ogni cosa in proprietà del Comune.

Laddove non sia possibile rintracciare il concessionario o i suoi eredi, si provvederà a mezzo pubbliche affissioni.

Trascorsi inutilmente tre mesi dalla pubblicazione, il Comune rientrerà in possesso dell'area e dei manufatti sulla stessa esistenti.

La decadenza e l'acquisizione dell'area al Comune è pronunciata con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 16 Revoca delle concessioni

Le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, trascorsi almeno 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Oltre a quanto previsto al comma precedente, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e del cimitero, per la durata di 60 giorni, almeno 30 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione ha luogo anche in assenza del concessionario.

Art. 17 Traslazioni

Si effettuano traslazioni per cadaveri, ceneri e resti:

- a. da sepolture provvisorie;
- b. per avvicinamento al coniuge o parente di primo grado in linea retta (genitori e figli), il convivente (convivenza da dimostrare con stato di famiglia), o secondo grado in linea collaterale (fratelli e sorelle); l'avvicinamento può riguardare parenti defunti o parenti in vita titolari di concessione;
- c. per la tumulazione in tombe di famiglia.

Per le traslazioni dei cadaveri, le stesse dovranno essere eseguite entro sei mesi dalla data della concessione del loculo, a pena di decadenza della concessione stessa senza diritto ad alcun rimborso. Le traslazioni, eseguite su istanza degli aventi diritto, a data programmata, potranno avvenire tutto l'anno.

Art. 18 Esumazioni

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 30 anni dall'inumazione.

I cadaveri possono essere esumati prima del prescritto termine per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per il trasferimento in altro tipo di sepoltura o per la cremazione.

Le esumazioni ordinarie, eseguite su istanza degli aventi diritto, devono avvenire a data programmata, nei mesi da novembre ad aprile.

Allo scadere della concessione cimiteriale, qualora nessun avente titolo abbia disposto in merito all'esumazione del cadavere, l'operazione verrà eseguita d'ufficio dal Comune ed i resti ossei verranno depositati nell'ossario comune, addebitando la tariffa del servizio al parente più prossimo, se noto e reperibile.

Art. 20 Estumulazione

L'operazione dell'estumulazione dei cadaveri con raccolta dei resti avviene secondo le disposizioni di legge vigenti e la disciplina di dettaglio contenute nelle circolari dei competenti Ministeri.

Allo scadere della concessione cimiteriale, qualora nessun avente titolo abbia disposto in merito all'estumulazione del cadavere, l'operazione verrà eseguita d'ufficio dal Comune ed i resti ossei o le ceneri verranno depositati nell'ossario/cinerario comune, addebitando la tariffa del servizio al parente più prossimo se noto e reperibile.

Le estumulazioni, eseguite su istanza degli aventi diritto, a data programmata, potranno avvenire tutto l'anno con sospensione nei mesi estivi.

Art. 21 Lapidi

Entro il termine di trenta (30) giorni naturali e consecutivi dalla data di tumulazione definitiva dovrà essere apposta la lapide con indicazione dei dati anagrafici del defunto/i.

Art. 22 Disposizioni finali

Sono fatte salve tutte le altre norme relative alle sepolture contenute nei Regolamenti e nelle Delibere comunali in vigore.

Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni contenute in altri Regolamenti e/o Ordinanze comunali che siano incompatibili con quelle previste dal presente Regolamento.